



C/2026/2439

29.4.2026

Risoluzione del Consiglio sulle modifiche del modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune

(C/2026/2439)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTI:

l'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 e la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni,

la risoluzione 2022/C 44/01 del Consiglio sul modello riveduto di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

L'articolo 13 della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (la «convenzione») contiene disposizioni relative alle squadre investigative comuni.

Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni ⁽²⁾ (la «decisione quadro»).

PRENDENDO ATTO DI QUANTO SEGUE:

Le squadre investigative comuni («SIC») si sono dimostrate uno degli strumenti più efficaci per la cooperazione transfrontaliera in materia penale all'interno dell'Unione europea, consentendo alle autorità competenti di due o più Stati membri e, se del caso, di paesi terzi e/o alle autorità giudiziarie internazionali di svolgere congiuntamente indagini penali per una finalità specifica e per un periodo di tempo limitato.

Il numero e la complessità crescenti delle indagini penali transfrontaliere, comprese quelle relative alla criminalità organizzata, al terrorismo e alla criminalità informatica, hanno evidenziato la sempre maggiore necessità di strumenti sicuri ed efficaci che consentano il rapido scambio di informazioni e di prove tra i membri e i partecipanti delle squadre investigative comuni.

Il regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore il 6 giugno 2023, ha istituito la piattaforma di collaborazione per le SIC al fine di sostenere, rafforzare e modernizzare il funzionamento delle SIC. La creazione di tale ambiente digitale sicuro mira ad agevolare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti che partecipano alle SIC consentendo lo scambio sicuro di informazioni e prove, la comunicazione sicura e la tracciabilità delle prove e sostenendo il processo di valutazione di una SIC.

Il considerando 14 del regolamento (UE) 2023/969 riconosce che l'esistenza di un accordo SIC dovrebbe essere un presupposto indispensabile per l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC e che, al fine di garantire l'uso efficace della piattaforma, il contenuto di tutti i futuri accordi SIC dovrebbe essere adattato per tenere conto delle pertinenti disposizioni del regolamento.

Inoltre, il considerando 15 dello stesso regolamento riconosce che la rete delle SIC ha elaborato un modello di accordo al fine di facilitare la costituzione di SIC e prevede che il contenuto di tale modello di accordo (e delle relative appendici) debba essere adattato per tenere conto dell'uso della piattaforma di cooperazione per le SIC e delle norme che ne disciplinano l'accesso.

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

CONVINTO DI QUANTO SEGUE:

Diverse disposizioni del regolamento (UE) 2023/969 prevedono che gli elementi specifici relativi all'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC debbano essere riportati nel pertinente accordo SIC. Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, la creazione di spazi di collaborazione all'interno della piattaforma, la concessione dell'accesso agli utenti e le norme di accesso, la designazione degli amministratori dello spazio SIC e di un titolare del trattamento relativamente ai dati personali provenienti da paesi terzi o da autorità giudiziarie internazionali scambiati tramite la piattaforma di collaborazione per le SIC e conservati su di essa.

È pertanto opportuno adeguare il modello di accordo conformemente al regolamento introducendo un nuovo articolo 12 volto ad aiutare le parti delle SIC a concordare le disposizioni che disciplinano l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il testo del nuovo articolo 12 figura nell'allegato. Gli articoli del modello di accordo SIC successivi al nuovo articolo 12 saranno rinumerati di conseguenza.

INCORAGGIA:

le autorità competenti degli Stati membri che intendono costituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri, conformemente al disposto della decisione quadro e della convenzione, o di Stati non membri dell'UE, rifacendosi ai pertinenti strumenti internazionali, a utilizzare ove necessario il modello di accordo modificato dalla presente risoluzione al fine di concordare le modalità che regoleranno la squadra investigativa comune.

ALLEGATO

Nuovo articolo 12 del modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune

Articolo 12

12. Uso della piattaforma di collaborazione per le SIC

Le parti convengono di utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al regolamento (UE) 2023/969, del 10 maggio 2023.

12.1. Accesso allo spazio di collaborazione SIC

L'accesso allo spazio di collaborazione SIC è concesso ai seguenti soggetti, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni all'interno della SIC (*cancellare le voci non pertinenti*):

- le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella SIC;
- la Procura europea (EPPO), qualora coinvolta nella SIC;
- le autorità competenti dei paesi terzi coinvolti nella SIC;
- gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione competenti coinvolti nella SIC, compresi, se del caso, Eurojust, Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- i rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali coinvolte nella SIC;
- il segretariato della rete delle SIC, per le seguenti finalità:
 - i) la fornitura di sostegno tecnico o amministrativo (sostegno del segretariato della rete delle SIC); e/o
 - ii) la fornitura di sostegno tecnico, giuridico e amministrativo per la gestione dei diritti di accesso (amministratore del segretariato della rete delle SIC).

Qualora un soggetto si ritiri dall'accordo SIC prima della scadenza, ne informa immediatamente l'amministratore/gli amministratori dello spazio SIC per garantire la tempestiva disattivazione dell'accesso del soggetto allo spazio di collaborazione SIC.

12.2. Amministratore/amministratori dello spazio SIC

Le parti designano i seguenti amministratori dello spazio SIC:

(Gli Stati membri e l'EPPO possono valutare ciascuno la designazione di una o più persone che funga/fungano da amministratore/amministratori dello spazio SIC, al fine di garantire che lo spazio SIC non rimanga privo di amministratori e che l'amministratore designato/gli amministratori designati possa/possano fungere, se necessario, da titolare temporaneo/titolari temporanei del trattamento).

Nome	Posizione/grado	Autorità/agenzia	Stato membro / EPPO	Indirizzo e-mail professionale

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, il direttore della SIC competente designerà immediatamente un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e a tutti gli altri amministratori dello spazio SIC ed è allegata al presente accordo.

12.3. Utenti dello spazio di collaborazione SIC

I soggetti ai quali è concesso l'accesso allo spazio di collaborazione SIC a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, forniscono all'amministratore/agli amministratori dello spazio SIC un elenco degli utenti designati, compresi i loro indirizzi e-mail e i profili utente loro assegnati. Qualsiasi modifica di tale elenco, come l'aggiunta o la rimozione di utenti, è comunicata immediatamente dal soggetto in questione all'amministratore/agli amministratori dello spazio SIC.

12.4. Titolare del trattamento per gli scambi di dati personali con Stati terzi e/o autorità giudiziarie internazionali

(Se è stato concesso a Stati terzi e/o autorità giudiziarie internazionali l'accesso allo spazio di collaborazione SIC, in questa sezione le parti designano uno degli amministratori dello spazio SIC come (rappresentante del) titolare (nazionale) del trattamento per gli scambi di dati personali con Stati terzi e/o autorità giudiziarie internazionali).

Le parti designano il seguente amministratore dello spazio SIC come (rappresentante del) titolare (nazionale) del trattamento per gli scambi di dati personali con Stati terzi e/o autorità giudiziarie internazionali.

Nome	Posizione/grado	Autorità/agenzia	Stato membro / EPPO

Le parti designano i seguenti amministratori dello spazio SIC come riserva per il/i (rappresentante/rappresentanti del/dei) titolare/titolari (nazionale/nazionali) del trattamento per gli scambi di dati personali con Stati terzi e/o autorità giudiziarie internazionali nei casi in cui il direttore della SIC di uno Stato terzo o il rappresentante di un'autorità giudiziaria internazionale richieda tale riserva temporanea per lo scambio di specifiche serie di dati:

Nome	Posizione/grado	Autorità/agenzia	Stato membro / EPPO

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, il direttore della SIC competente designerà immediatamente un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e all'amministratore/agli amministratori dello spazio SIC ed è allegata al presente accordo.

12.5. Responsabilità degli Stati terzi e/o delle autorità giudiziarie internazionali per i danni causati

(Se è stato concesso a Stati terzi e/o ad autorità giudiziarie internazionali l'accesso allo spazio di collaborazione SIC, in questa sezione le parti possono valutare la possibilità di includere clausole di responsabilità per i danni materiali o immateriali causati alla piattaforma di collaborazione per le SIC).

Lo Stato terzo e/o l'autorità giudiziaria internazionale sono ritenuti responsabili dei danni materiali o immateriali causati alla piattaforma di collaborazione per le SIC, conformemente al loro diritto e/o al loro quadro giuridico.